

DECRETO FISCALE

**Rinvio degli
acconti, premiato
chi aderisce
al concordato**

Giorgio Gavelli — a pag. 39

Rinvio degli acconti, premiato chi aderisce al concordato

Chi aderisce al Cpb può ravvedere gli acconti purché in regola con le imposte da concordato

Decreto fiscale

Il versamento dell'acconto «rafforzato» può slittare a gennaio senza oneri

Beneficio vincolato al rispetto del limite di ricavi e/o proventi di 170mila euro

Giorgio Gavelli

La proroga del versamento degli acconti, prevista da un emendamento in sede di conversione del Dl 155/2024 e annunciata da un comunicato stampa del Mef (si veda il Sole 24 Ore del 28 novembre), fa particolarmente piacere ai soggetti che hanno aderito (o stanno pensando di farlo) al concordato preventivo biennale (Cpb), naturalmente laddove in possesso dei requisiti per fruire dello slittamento a gennaio dei versamenti. Ma andiamo con ordine.

L'emendamento riprende il medesimo contenuto dell'articolo 4 del Dl 145/2023, consentendo ai titolari di partita Iva che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare inferiore a 170.000 euro (per i titolari di reddito agrario il riferimento è al volume d'affari), di effettuare il versamento della seconda rata di acconto (ordinariamente in scadenza il prossimo 2 dicembre)

entro il prossimo 16 gennaio, eventualmente anche in cinque rate mensili di pari importo scadenti ogni giorno 16 del mese a partire da gennaio 2025. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (articolo 20, comma 2, del Dlgs 241/1997).

La disposizione, che riguarda le imposte sui redditi, tutte le imposte sostitutive e la cedolare secca (non l'Irap né i contributi Inps) non presenterebbe, di per sé, alcuna novità rispetto allo scorso anno, se non fosse che, nel frattempo, è intervenuto il concordato biennale. E qui occorre fare una distinzione tra chi ha già aderito entro la scadenza originaria del 31 ottobre e chi, invece, lo farà entro il 12 dicembre in virtù della riapertura dei termini di cui all'articolo 1 del Dl 167/2024.


Il Dlgs 13/2024 prevede, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, un sistema duale di determinazione degli acconti, sia per i soggetti Isa che per i forfettari, in entrambi i casi scomputando quanto già versato questa estate. Ad un sistema previsionale che si basa sul reddito (e sul valore aggiunto della produzione) concordati aderendo alla proposta si contrappone un metodo che potremmo definire "storico rettificato", in quanto aggiunge al secondo acconto storico ordinariamente determinato una maggiorazione (del 10% ai fini delle imposte sui redditi e della sostitutiva per i forfettari ordinari, del 3% per i forfettari start up e del 3% ai fini Irap) da versarsi alla stessa scadenza.

È evidente, quindi, che, nella maggior parte dei casi, si tratta di un acconto "rafforzato", che i soggetti aderenti al Cpb potranno ora – confidando sulla conversione in

legge dell'emendamento e se per il 2023 hanno dichiarato ricavi/compensi non superiori a 170.000 euro – far slittare a gennaio (senza oneri aggiuntivi) ed al limite anche rateizzare. Sulla verifica del non superamento della soglia è irrilevante sia il reddito 2023 dichiarato ai fini del Cpb sia la proposta concordataria 2024: conta solo l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati con riferimento al periodo d'imposta 2023.

Ancora più interessante è il rinvio del secondo acconto per i soggetti che aderiranno al Cpb entro il 12 dicembre, presentando una dichiarazione integrativa (non «a favore») in cui per la prima volta manifestano l'adesione. In assenza di proroga, i ritardatari si stavano rassegnando a ravvedere il secondo acconto, in quanto la scadenza per quest'ultimo adempimento (2 dicembre) precede quella dell'adesione tardiva al Cpb, per cui chi aderisce negli ultimi giorni si sarebbe già trovato con un acconto non capiente.

A questo panorama si aggiunge ora una novità non marginale: la conversione in legge del decreto contenente la norma sulla proroga degli acconti consentirà di evitare qualunque ravvedimento, versando l'acconto "rafforzato" da adesione al Cpb entro il 16 gennaio ed eventualmente di rateizzarlo. Non tutti i ritardatari aderenti al Cpb



potranno però fruire di questa agevolazione, ma solo coloro che, verificando la dichiarazione presentata per il 2023 (opportuna-mente integrata con l'adesione al Cpb), rispettano il limite di ricavi/proventi di 170.000 euro.

Ricordiamo, comunque, che nulla vieta agli aderenti al concor-

dato di ravvedere gli acconti, l'importante è non incorrere nella decadenza collegata al mancato versamento delle imposte da concordato (articolo 22, comma 1 lettera e, del decreto Cpb). Ma, per questa eventualità, c'è ancora tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- Ambito soggettivo:** l'articolo 1 del DL 167/2024 proroga il termine per l'adesione al concordato preventivo biennale ma solo per i soggetti che applicano gli ISA
- Presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2023 entro il 31/10/2024**
- Assenza di debiti tributari**
Il contribuente dichiara di non avere debiti tributari superiori a Euro 5.000, al di fuori di quelli sospesi o rateizzati.
- Nessuna violazione**
Il contribuente dichiara di aver presentato, se tenuto a farlo, la dichiarazione dei redditi per tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato e di non aver riportato condanne per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

IL CALCOLATORE SU NTPLUSFISCO

Un tool per fare il test di convenienza dell'adesione al Cpb

Con il calcolatore online «Concordato preventivo biennale-2024» puoi fare online il tuo test di convenienza. Dei tre passaggi chiave per accedere al concordato preventivo biennale e verificarne l'opportunità quello sulla verifica delle eventuali incompatibilità che potrebbero escludere il contribuente dalla procedura, prodromico rispetto all'analisi dei maggiori imponibili rispetto ai dati storici e all'ultimo

step sulla comparazione con il budget, risulta essenziale per valutare le implicazioni fiscali e per pianificare in modo efficace, come mostriamo nella simulazione.

La verifica di incompatibilità

Come mostrato nella schermata in alto il contribuente dovrà accertarsi e dichiarare di:

- non avere debiti tributari superiori a 5.000 euro non sospesi o rateizzati;

- aver presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024;
- non aver subito operazioni di fusione o scissione nel periodo interessato;
- non aver riportato condanne penali per reati fiscali o gravi illeciti societari;
- essere un soggetto che applica gli Isa (il concordato non è stato prorogato per i forfettari).

ntplusfisco.ilsole24ore.com